DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1969

che dispensa la Repubblica francese dall'applicazione, per certe specie, delle direttive del Consiglio del 14 giugno 1966 relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di cereali

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(70/47/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata con la direttiva del 18 febbraio 1969 [2], e precisamente il suo articolo 23 bis,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [3], modificata con la direttiva del 18 febbraio 1969 [4], e precisamente il suo articolo 23 bis,

vista la richiesta presentata dalle Repubblica francese,

considerando che da molti anni nessuna semente delle specie di poa annuale, di trifoglio persico, di spelta e di scagliola non è stata più moltiplicata né commercializzata nalle Repubblica francese;

considerando che fino a quando queste condizioni permangono è opportuno dispensare la Repubblica francese dall'applicazione delle disposizioni delle direttive predette per le specie in causa;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e piante agricole, orticole e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è dispensata dall'applicazione della:

1. direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi e piante foraggere per quanto riguarda le specie elencate qui di seguito:

 a) Poa annua L. Poa annuale

 b) Trifolium resupinatum L. Trifoglio persico;

2. direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali per quanto riguarda le specie elencate qui di seguito:

 a) Triticum spelta L. Spelta

 b) Phalaris canariensis L. Scagliola.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 48 del 26. 2. 1969, pag. 8.
(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(4) GU n. L 48 del 26. 2. 1969, pag. 1.